

# **REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CARATTERE ELETTIVO E DI ESERCIZIO DI POTERI DI INDIRIZZO POLITICO DEL COMUNE DI SASSARI**

**Testo modificato con delibera C.C.64/2015**

**Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23 dicembre 2013**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Ambito di applicazione**

- 1) Il Comune di Sassari applica la legislazione in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (legge 5 luglio 1982 n.441 e s.m.i.) e quella in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33).
- 2) Il potere normativo esercitato in materia trova la sua fonte legislativa nella potestà regolamentare generale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e nell'articolo 11 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e s.m.i.
- 3) I titolari di incarichi politici, di carattere elettivo, o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico nel comune di Sassari, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982 n. 441 e s.m.i. e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, secondo le norme del presente regolamento.
- 4) Titolari di incarichi politici, di carattere elettivo, o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico nel comune di Sassari sono il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, i Presidenti di Consiglio circoscrizionale ed i Consiglieri circoscrizionali.

### **Articolo 2 Modalità temporali per l'adempimento degli obblighi contemplati dalla legge 5 luglio 1982 n. 441, al momento dell'assunzione della carica, annuali durante la carica e successivi alla cessazione dalla carica**

- 1) Il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri comunali, i Presidenti di Consiglio circoscrizionale ed i consiglieri circoscrizionali sono tenuti ad effettuare:
  - a) gli adempimenti previsti dall'articolo 2 comma 1 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e s.m.i. (obblighi al momento dell'assunzione della carica), entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti ovvero dall'accettazione della nomina.
  - b) gli adempimenti previsti dall'articolo 3, primo periodo, della legge 5 luglio 1982 n. 441 e s.m.i. (obblighi annuali durante la carica), entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
  - c) gli adempimenti previsti dall'articolo 4 comma 1 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e s.m.i. (obblighi successivi alla cessazione dalla carica), secondo le seguenti modalità:
    - entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio: deposito di una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 intervenute dopo l'ultima attestazione;
    - entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine: deposito di una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
  - d) una dichiarazione relativa alla titolarità di imprese (articolo 47 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33), da rendersi alle scadenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- 2) Le disposizioni contenute nel comma 1 lettera c) del presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o di riconferma, senza interruzione, ad una delle cariche indicate nell'articolo 1 comma 4 del presente regolamento. In tali casi, si applica la disposizione di cui al comma 1 lettera

a) del presente articolo, relativa agli obblighi da adempiersi al momento dell'assunzione della carica.

3) In conformità a quanto previsto dall'articolo 2 comma 2, dall'articolo 3, secondo periodo, e dall'articolo 4 comma 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e s.m.i. nonché dall'articolo 14 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, gli adempimenti indicati nelle lettere a) – eccettuato quello previsto dal n. 3 del comma 1 dell'articolo 2 della suddetta legge 5 luglio 1982 n. 441 e s.m.i. - b), c) e d) del comma uno del presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono; qualora questi ultimi non vi consentano, gli amministratori devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado non consentono che venga dichiarata la loro situazione patrimoniale e dei redditi. Gli adempimenti di cui al presente comma devono essere posti in essere entro gli stessi termini previsti per quelli relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo, o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico.

4) Il Sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori comunali effettuano gli adempimenti di cui ai commi precedenti presso la Segreteria del Consiglio comunale, i Presidenti di circoscrizione e i consiglieri circoscrizionali presso l'Ufficio competente in materia di circoscrizioni.

### **Articolo 3 Comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 14 comma 1 lettere a), b), c) ed e) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33**

1) Entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina, il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, i Presidenti di Consiglio circoscrizionale ed i consiglieri circoscrizionali, quali titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico, sono tenuti a comunicare, mediante apposita dichiarazione, agli uffici rispettivamente competenti a riceverli, segreteria del Consiglio comunale e ufficio competente per le circoscrizioni, i dati e le informazioni di cui all'articolo 14 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

2) il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, i Presidenti di Consiglio circoscrizionale ed i consiglieri circoscrizionali sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la dichiarazione, ogniquale volta si verificano variazioni nei dati e nelle informazioni indicati nel comma precedente.

3) Relativamente agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 33/2013, sono competenti a ricevere, aggiornare, e pubblicare i dati e le informazioni, gli uffici che detengono i dati e le informazioni soggetti a pubblicazione.

### **Articolo 4 Forma delle dichiarazioni e modulistica**

1) Le dichiarazioni da rendersi da parte dei soggetti obbligati di cui agli articoli precedenti sono rese nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

2) Le dichiarazioni indicate negli articoli precedenti, escluse le dichiarazioni di aggiornamento di cui all'articolo 3 comma 2 e 3 del presente regolamento, vengono effettuate conformemente ad appositi modelli predisposti dalla Segreteria del Consiglio comunale per il Sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori e dall'Ufficio competente in materia di circoscrizioni per il Presidente del Consiglio circoscrizionale ed i consiglieri circoscrizionali.

## **Articolo 5 Segnalazione al Responsabile della Trasparenza della mancata comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli amministratori.**

1) I Dirigenti degli Uffici competenti a ricevere, per la pubblicazione, i dati e le informazioni, segnalano al Responsabile della trasparenza, per gli adempimenti di competenza di quest'ultimo previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, la mancata comunicazione, da parte degli amministratori, dei dati e delle informazioni stesse.

## **Articolo 6 Abrogato**

**Abrogato**

## **Articolo 7 Abrogato**

**Abrogato**

## **Articolo 8 Abrogato**

**Abrogato**

## **Articolo 9 Pubblicazione sul sito web delle dichiarazioni, comunicazioni, dati e notizie**

1) Scaduto il termine per la presentazione, da parte dei titolari degli incarichi, delle dichiarazioni, comunicazioni, atti, notizie e dati indicati nel presente regolamento, gli uffici competenti a ricevere i dati e le informazioni indicati nell'articolo 3, ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono gli stessi all'Ufficio competente per la pubblicazione nel sito dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", pubblicazione che deve essere effettuata secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.

2) La pubblicazione di cui al comma precedente è effettuata, comunque, anche se in maniera parziale, in relazione ad eventuali inadempimenti. Della mancata ovvero parziale presentazione viene fatta apposita annotazione.

3) Sono fatti salvi i limiti e le cautele previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., per la divulgazione di eventuali dati "sensibili" o "giudiziari" come definiti dalla legge e la disciplina dettata dal suddetto decreto legislativo n. 196/2003, in materia di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

## **Articolo 10 Abrogazione di norme e rinvio**

1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 434 del 14.7.1989.

2) Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia ed in particolare la legge 5 luglio 1982 n. 441 e s.m.i ed il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed eventuali s.m.i.

3) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti gerarchicamente sovraordinate. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.